



Comune di Fidenza

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 50 Del 20 NOVEMBRE 2020

OGGETTO:

ATTO DI INDIRIZZO ALLE SOCIETÀ CONTROLLATE DAL COMUNE DI FIDENZA IN MATERIA DI SPESE DI FUNZIONAMENTO E SPESE DI PERSONALE PER L'ANNO 2021 (ART. 19 COMMI 5 E 6, D.LGS. 19 AGOSTO 2016, N. 175)

Il giorno **20 NOVEMBRE 2020** alle ore **18:30** si è riunito il Consiglio Comunale, con le modalità straordinarie consentite dall'art.73 del D.L. n. 18 del 17.03.2020.

All'appello risultano presenti :

	NOMINATIVO	P	A		NOMINATIVO	P	A
1	MASSARI ANDREA	X		10	TOSCANI CARLO		X
2	TEDESCHI MARCO	X		11	GALLICANI MARCO		X
3	DOTTI FABIO	X		12	SCARABELLI ANDREA	X	
4	NARSETI ALESSANDRA	X		13	UNI GIAN FRANCO	X	
5	BUSANI FEDERICA		X	14	PARRI SAMANTHA	X	
6	SARTORI RITA	X		15	CABASSA ANDREA	X	
7	SPELGATTI OMAR	X		16	COMERCI GIUSEPPE	X	
8	SERVENTI PAOLA		X	17	POLLASTRI LUCA	X	
9	RASTELLI DAVIDE	X					

TOTALE PRESENTI : 13

TOTALE ASSENTI : 4

Assiste il Segretario Generale **Dott. Luigi Terrizzi**.

Constatata la legalità dell'adunanza e la regolarità della connessione, il Presidente del Consiglio **Rita Sartori** apre la seduta ed invita il collegio a deliberare sugli affari all'ordine del giorno.

Assistono alla seduta i seguenti assessori : **AMIGONI FRANCO, BOSELLI STEFANO, BARIGGI MARIA PIA, FRANGIPANE ALESSIA, MALVISI DAVIDE** .

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 50 Del 20 NOVEMBRE 2020

OGGETTO:

ATTO DI INDIRIZZO ALLE SOCIETÀ CONTROLLATE DAL COMUNE DI FIDENZA IN MATERIA DI SPESE DI FUNZIONAMENTO E SPESE DI PERSONALE PER L'ANNO 2021 (ART. 19 COMMI 5 E 6, D.LGS. 19 AGOSTO 2016 2016, N. 175)

PREMESSO CHE:

- a. il decreto legislativo 19 agosto 2016, n.175 (TUSP), modificato e integrato dal D. Lgs. 16 giugno 2017 n. 100, detta fra le altre, specifiche norme da applicarsi alle società in controllo pubblico, definendo al contempo alcuni adempimenti in capo alle Amministrazioni controllanti;
- b. lo stesso decreto, all'articolo 2 stabilisce che, ai fini della sua applicazione, deve intendersi per "controllo" la situazione descritta nell'articolo 2359 c.c. con la precisazione che *"il controllo può sussistere anche quando, in applicazione di norme di legge o statutarie o di patti parasociali, per le decisioni finanziarie e gestionali strategiche relative all'attività sociale è richiesto il consenso unanime di tutte le parti che condividono il controllo"*;

DATO ATTO che l'art. 2359 c.c. identifica il controllo con la disponibilità della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria della società o dei voti sufficienti per l'esercizio di influenza dominante nell'assemblea ordinaria della società, oltreché in caso di particolari vincoli contrattuali;

PRESO ATTO che la normativa vigente attribuisce alle Amministrazioni pubbliche il compito di fissare con propri provvedimenti, obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento delle società controllate, ivi comprese quelle del personale anche attraverso il contenimento degli oneri contrattuali e delle assunzioni di personale avuto riguardo a quanto contenuto nello stesso decreto all'articolo 25, ovvero delle disposizioni che stabiliscono a loro carico divieti o limitazioni alle assunzioni di personale;

VISTI, in particolare gli art. 19 e 25 del D.Lgs. 175/2016 in base ai quali:

- le amministrazioni pubbliche socie fissano, con propri provvedimenti, obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale, delle società controllate, anche attraverso il contenimento degli oneri contrattuali e delle assunzioni di personale (art.19 comma 5);
- le società a controllo pubblico garantiscono il concreto perseguimento degli obiettivi di cui al comma precedente tramite propri provvedimenti da recepire, ove possibile, nel caso di contenimento degli oneri contrattuali, in sede di contrattazione di secondo livello (art. 19 comma 6); stabiliscono, con propri provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento del personale nel rispetto dei principi, anche di derivazione europea, di trasparenza, pubblicità e imparzialità e dei principi di cui all'articolo 35, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (art. 19 comma 2); effettuano una ricognizione del personale in servizio, per individuare eventuali eccedenze, anche in relazione a quanto previsto dall'articolo 24. L'elenco del personale eccedente, con la puntuale indicazione dei profili posseduti, è trasmesso alla regione nel cui territorio la società ha sede legale secondo modalità stabilite

da un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze” entro i termini previsti dalla normativa” (art. 25);

VISTA la deliberazione n. 80 del 20 luglio 2017 della Corte dei Conti, sezione regionale di controllo per la Liguria, con la quale i giudici contabili hanno espresso parere in merito alla applicazione dell'art. 19, comma 5, del D.Lgs. 175 del 2016 in base a cui *“Le amministrazioni pubbliche socie fissano, con propri provvedimenti, obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale delle società controllate, anche attraverso il contenimento degli oneri contrattuali e delle assunzioni di personale. Secondo la citata deliberazione della Corte Conti Liguria, “un ampliamento dell'attività svolta nei confronti degli enti partecipanti, con una modifica del contratto di servizio, può giustificare variazioni nella pianta organica della società affidataria della fornitura di beni e servizi”, giustificando una interpretazione della norma che consenta maggiore elasticità nelle politiche concernenti la gestione del personale e del contenimento della spesa”;*

VISTA la deliberazione n. 302/2018 della sezione regionale di controllo per la Lombardia della Corte dei Conti, nella quale i magistrati contabili hanno chiarito che una società partecipata, nel rispetto degli obblighi legislativamente previsti, delle direttive impartite dalle proprie amministrazioni e, in particolare, di quanto statuito dal TUSP, anche per quanto attiene alle modalità, può porre in essere assunzioni, senza che ciò possa intaccare la capacità assunzionale delle amministrazioni partecipanti, chiarendo che non sussiste alcun obbligo di consolidamento delle capacità assunzionali del Comune socio e della società interamente partecipata;

DATO ATTO che, ai sensi del combinato disposto del Testo Unico e della normativa civilistica, sono da considerarsi società controllate dal Comune di Fidenza i seguenti soggetti partecipati:

- SAN DONNINO MULTISERVIZI srl
- TLR FIDENZA srl;
- SOGIS srl;
- FORMA FUTURO srl
- EMILIAMBIENTE spa

EVIDENZIATA, per quanto fin qui esposto, la necessità di provvedere ai sensi di legge alla definizione di obiettivi relativi alle spese di funzionamento e, nell'ambito di queste, le spese per il personale delle società sopra elencate;

DATO ATTO:

- che la rappresentazione tipica delle spese delle società di capitali risulta dal Conto Economico di cui allo schema di Bilancio CEE art 2425 del Codice Civile;
- che in tale ambito sono da ritenersi riferibili al termine spese di funzionamento adottato dal Testo unico gli oneri di cui ai punti 6, 7, 8, 9, 14 della lettera B del citato schema e che all'interno di detta categoria sono spese del personale quelle di cui al punto 9 dello schema di Bilancio CEE;

CONSTATATA la necessità di temperare la determinazione di obiettivi di spesa con le caratteristiche organizzative specifiche di ciascun organismo definendo obiettivi parametrati all'andamento storico dei relativi costi, fatti salvi eventuali interventi strategici di riassetto organizzativo;

RITENUTO che, per quanto riguarda le spese di funzionamento, le società controllate si debbano adoperare per garantire che, in costanza di servizi affidati/svolti, i costi di esercizio siano contenuti entro la crescita parametrata all'incremento del tasso di inflazione programmato;

VALUTATO che, nell'ambito dell'aggregato “spese di funzionamento” debba essere prestata particolare attenzione:

A) al contenimento di alcune categorie di spesa, evidenziate dalla normativa con riferimento alle Pubbliche amministrazioni, stabilendo per l'esercizio 2021, quanto segue:

- le società controllate devono contenere le spese per missioni e trasferte dell'organo amministrativo e del personale, nel limite massimo della media della spesa sostenuta nei due esercizi precedenti a quello di riferimento;
- le società controllate devono contenere le spese per studi e incarichi di consulenza (ovvero prestazioni professionali finalizzate alla resa di pareri, valutazioni, espressioni di giudizi, consulenze legali al di fuori della rappresentanza processuale e patrocinio della società e in generale spese non riferibili a servizi professionali affidati per sopperire a carenze organizzative o altro) nel limite massimo della media della spesa sostenuta nei due esercizi precedenti a quello di riferimento;

B) al contenimento dei costi del personale, stabilendo per l'esercizio 2021, nelle politiche assunzionali e nella definizione degli oneri contrattuali da parte delle società controllate dall'Amministrazione comunale i seguenti principi generali:

- per le società a controllo pubblico è fatto divieto di procedere ad assunzioni di qualsiasi tipologia in presenza di squilibri gestionali e di risultati d'esercizio negativi;
- l'eventuale reintegro/nuovi apporti di personale a tempo indeterminato deve essere effettuato in funzione delle attività e servizi in affidamento e del personale di ruolo cessato, con possibilità di utilizzo dei residui non utilizzati negli anni precedenti. Per il personale adibito ad attività da svolgersi mediante turni di servizio la percentuale delle assunzioni a tempo indeterminato è elevata alla stessa misura delle unità di personale cessate nell'anno precedente al fine di rispettare le disposizioni di legge in materia di turnazione. Le nuove assunzioni in deroga al predetto limite devono essere autorizzate dai soci.
- le società a controllo pubblico devono favorire, prima di avviare nuove procedure di reclutamento delle risorse umane ed in deroga ad eventuali disposizioni regolamentari interne, l'acquisizione di personale mediante procedure di mobilità o distacco temporaneo tra le società controllate, con espressa esclusione della mobilità verso gli enti partecipanti;
- il ricorso al reclutamento di personale a tempo determinato, interinale o altre forme temporanee è ammissibile solo in caso di necessità di sopperire a carenze temporanee di risorse o implementazioni di servizi in affidamento/svolti non aventi caratteristiche di stabilità nel tempo, avuto comunque riguardo alla sostenibilità economica di tali interventi rispetto al complessivo equilibrio aziendale;
- i provvedimenti per definire criteri e modalità per il reclutamento del personale e per il conferimento degli incarichi, devono rispettare i principi di cui all'art. 35, comma 3 del D.Lgs. n. 165/2001;
- le società a controllo pubblico devono comunicare preventivamente, di norma contestualmente alla presentazione del budget previsionale, la programmazione di assunzioni di personale all'ente controllante o agli enti partecipanti con apposite note che attestino il rispetto del limite di spesa e/o le ragioni dello sfioramento così da permettere all'ente opportuni adeguamenti del presente atto;
- l'eventuale distribuzione di indennità, integrazioni, premi di risultato o altro, esclusi i compensi relativi a indennità correlate all'esercizio di funzioni, devono essere basati in fase previsionale su sistemi di individuazione di obiettivi certi, misurabili e raggiungibili, comunque parametrati al mantenimento della sostenibilità dei rendimenti economici della società. Gli organi societari preposti alla valutazione e determinazione dei riconoscimenti di cui sopra dovranno operare sulla base di criteri oggettivi di selettività e merito che ne permettano la riconduzione alla prestazione effettivamente resa dal singolo lavoratore.
- è escluso il ricorso a contratti di acquisto o noleggio autovetture da destinarsi all'uso promiscuo da parte del personale dipendente e degli amministratori;
- in sede di approvazione del bilancio gli amministratori delle società dovranno relazionare sugli esiti o sugli eventuali scostamenti e sulle manovre di contenimento operate.
- le società dovranno trasmettere tempestivamente la documentazione necessaria all'ente per la predisposizione del bilancio consolidato previsto dal D.Lgs. 118/2011 all. 4/4 e art. 233-bis del D.Lgs. 267/2000;

OSSERVATO che eventuali scostamenti dagli obiettivi di spesa di funzionamento stabiliti col presente atto, qualora non riassorbiti mediante azioni correttive nel corso dell'esercizio, debbano essere motivati dettagliatamente nella nota integrativa al bilancio di esercizio;

RITENUTO di stabilire che la mancata e immotivata coerenza dell'azione aziendale con gli indirizzi contenuti nel presente provvedimento, da parte degli Amministratori delle società interessate, configura ipotesi di revoca per giusta causa per quanto al comma 3 dell'articolo 2383 C.C., fatte salve eventuali segnalazioni alla Corte dei Conti qualora se ne ravvisino i presupposti.

VALUTATO che, in caso di implementazioni stabili nel tempo dei servizi affidati/gestiti e altri interventi di carattere strategico, ad esempio la reinternalizzazione di servizi precedentemente gestiti in appalto a terzi, o altri cambiamenti che modifichino in modo sostanziale il quadro di sostenibilità dei rendimenti economici delle società in rapporto alle prospettive di sviluppo, potranno essere definite, anche su impulso di parte, con successivo atto demandato alla Giunta comunale, disposizioni di maggior dettaglio o di revisione dei limiti, fermo restando il generale principio di contenimento dei costi e perseguimento dell'equilibrio economico generale della società;

DATO ATTO:

- che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 85 del 9 novembre 2015, è stato approvato l'Atto di indirizzo per le società partecipate del Comune di Fidenza ai fini del contenimento della spesa per il personale 2016;
- che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 79 del 29 novembre 2016, è stato approvato l'Atto di indirizzo per le società partecipate del Comune di Fidenza ai fini del contenimento della spesa per il personale 2017;
- che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 40 del 28 giugno 2018, è stato approvato l'Atto di indirizzo per le società partecipate del Comune di Fidenza in tema di spesa del personale e presa d'atto dei criteri di determinazione dei compensi degli amministratori;
- che con deliberazione della Giunta Comunale n. 58 del 21 marzo 2018, è stato approvato l'indirizzo alle società partecipate dal comune di Fidenza per eventuali stabilizzazioni del personale assunto a tempo determinato;
- che con deliberazione del Consiglio comunale n. 66 del 26 novembre 2018, è stato approvato l'atto di indirizzo alle società partecipate dal Comune di Fidenza in tema di spesa del personale e di perseguimento degli obiettivi programmati per l'anno 2019;
- che con deliberazione del Consiglio comunale n. 80 del 20 dicembre 2019, è stato approvato l'atto di indirizzo alle società controllate e partecipate dal Comune di Fidenza in tema di spese del funzionamento e spesa del personale per l'anno 2020;

RISCONTRATO che in attuazione della sopra citata normativa e della giurisprudenza dei giudici contabili, il servizio preposto ha provveduto ad una analisi dei principali dati del conto economico della società dalla quale sono stati rilevati i “*costi della produzione*”, il “*valore della produzione*”, i “*costi del personale*”, nonché ricavati i rapporti fra detti valori indicati nell'allegato sub 1) che costituisce parte integrante e sostanziale di questa deliberazione;

RITENUTO di approvare l'atto di indirizzo alle società partecipate, per l'anno 2021 e di fissare per le società i principi generali contenuti in questo atto e gli obiettivi gestionali contenuti nell'allegato sub 1) alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;

PRECISATO che l'atto di indirizzo oggetto della presente deliberazione dovrà essere condiviso con gli altri soci pubblici nel caso di società con controllo congiunto e potrà essere oggetto di modificazioni ed integrazioni, previo accordi intercorsi tra i soggetti pubblici purché non comportino modifiche sostanziali;

RICHIAMATI:

- i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa di cui all'articolo 1 comma 1 della legge 7 agosto 1990 numero 241 e s.m.i;
- l'articolo 42, comma 1, lettera g) del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 (TUEL) e s.m.i, secondo il quale compete al consiglio comunale esprimere "indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza";

RECEPITI i pareri, espressi a norma e per gli effetti degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.:

- dal Dirigente del Settore "Servizi tecnici", arch. Alberto Gilioli, attestante la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa sulla proposta di deliberazione;
- dal Responsabile del Servizio Bilancio, dott. Marco Burlini secondo cui la proposta di deliberazione è tecnicamente e contabilmente regolare;

VISTO il parere espresso il 2020 dalla Commissione Consiliare n. 1, Affari istituzionali, Bilancio e Programmazione, Organizzazione uffici e servizi, Aziende ed Enti Partecipati, Unione Terre Verdiane;

VISTI:

- il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
- il D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. e in particolare l'allegato n. 4/4 riguardante il principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato;
- lo Statuto Comunale;
- il vigente regolamento unico comunale di contabilità e dei controlli interni;

RITENUTO di provvedere in merito;

PERTANTO

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti favorevoli, espressi per alzata di mano,

D E L I B E R A

1. **DI APPROVARE**, in ottemperanza all'art. 19, del D.Lgs. n. 175/2016, per l'anno 2021, gli indirizzi generali di cui alla parte narrativa del presente provvedimento, che qui si richiamano integralmente, alle seguenti società:
 - SAN DONNINO MULTISERVIZI srl;
 - TLR FIDENZA srl;
 - SOGIS srl;
 - FORMAFUTURO srl
 - EMILIAMBIENTE spa
2. **DI FISSARE** per le predette società gli obiettivi gestionali di contenimento delle spese di funzionamento e di personale contenuti nell'allegato sub 1) alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;
3. **DI DARE ATTO** che l'atto di indirizzo oggetto di questa deliberazione dovrà essere condiviso con gli altri soci pubblici nel caso di società con controllo congiunto e potrà essere oggetto di modificazioni ed integrazioni previo accordi intercorsi tra i soggetti pubblici purché non

comportino modiche sostanziali;

4. **DI INDIRIZZARE** le società sopra elencate a trasmettere all'Amministrazione Comunale i provvedimenti di recepimento degli indirizzi di cui ai precedenti punti e i contratti di cui all'articolo 19, c. 6, D.Lgs. n. 175/2016, entro il termine massimo di 30 giorni dalla loro adozione per la pubblicazione sul sito internet dell'ente, in ottemperanza all'art. 19, c. 7 dello stesso decreto;
5. **DI DEMANDARE** a successivo atto della Giunta comunale la definizione di disposizioni di maggior dettaglio o revisione dei limiti, in eventuali specifici casi di implementazioni stabili nel tempo dei servizi affidati/gestiti e altri interventi di carattere strategico, o altri cambiamenti che modificassero in modo sostanziale il quadro di sostenibilità dei rendimenti economici delle società in rapporto alle prospettive di sviluppo, fermo restando il generale principio di contenimento dei costi e perseguimento dell'equilibrio economico generale della società;
6. **DI STABILIRE** che la mancata e immotivata coerenza dell'azione aziendale con gli indirizzi contenuti nel presente provvedimento, da parte degli Amministratori delle società interessate, configura ipotesi di revoca per giusta causa ai sensi del comma 3 dell'articolo 2383 C.C.;
7. **DI TRASMETTERE** la presente deliberazione a tutte le società elencate al punto 1;
8. **DI RENDERE NOTO**, ai sensi dell'art. 5 della L. 241/90 e s.m.i., che il responsabile del procedimento è il Dott. Marco Burlini;
9. **DI DISPORRE** la pubblicazione del presente provvedimento sul sito web del Comune nella sezione "Amministrazione Trasparente", ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.;

Infine il Consiglio Comunale, stante l'urgenza di provvedere, con voti favorevoli n. _____, contrari n. _____ e astenuti n. _____

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Rita Sartori

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Luigi Terrizzi